

Penale Sent. Sez. 5 Num. 13902 Anno 2015

Presidente: BEVERE ANTONIO

Relatore: POSITANO GABRIELE

Data Udiienza: 27/01/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAPITELLI GABRIELE N. IL 30/04/1956 parte offesa nel
procedimento

c/

MINIERI SALVATORE N. IL 30/03/1973

avverso il decreto n. 10135/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
06/01/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

A inominabile

Udit i difensor Avv.;

624

Corte di Cassazione

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Capitelli Gabriele propone ricorso, indirizzato al Giudice per le indagini preliminari, contro il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 8 gennaio 2014, che dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione formulata nell'interesse della persona offesa, nell'ambito del procedimento a carico di Minieri Salvatore, lamentando violazione di legge, poiché l'articolo 583, al secondo comma, dettando una norma di carattere generale sulla disciplina delle impugnazioni, fa riferimento alla data di spedizione della raccomandata che, nel caso di specie, si riferiva a quella del 23 dicembre 2013, rendendo tempestiva l'opposizione.
2. Con parere del 28 luglio 2014 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende.
3. Con memoria depositata il 13 gennaio 2015 il difensore di Minieri Salvatore insiste per la intervenuta decadenza dai termini per l'impugnazione e per la conseguente declaratoria di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il provvedimento impugnato non merita censura.

1. Il difensore della persona offesa, Capitelli Gabriele, ha proposto ricorso avverso il decreto con il quale il Gip, in data 8 gennaio 2014, ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto pervenuta dopo la decisione già adottata il 6 gennaio 2014 e depositata il giorno successivo, sulla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, datata 19 novembre 2013 e depositata il 30 dicembre 2013. Con il ricorso il difensore contesta la ritenuta tardività dell'opposizione poiché la stessa, trasmessa in data 23 dicembre 2013 con raccomandata, avrebbe dovuto essere dichiarata tempestiva.
2. Preliminarmente va rilevato che oggetto di impugnazione non è il decreto di archiviazione depositato il 7 gennaio 2014 dal Gip, ma il provvedimento adottato il giorno successivo dal medesimo Gip di Nola, nell'esaminare l'opposizione alla archiviazione datata 23 dicembre 2013. Poiché il decreto di archiviazione costituisce atto non revocabile dal medesimo organo che lo ha emesso, al di fuori del caso in cui, su istanza del pubblico ministero, venga decretata la riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 412 del codice di rito (fattispecie non ricorrente nel caso di specie), da ciò discende la correttezza del provvedimento adottato in data 8 gennaio 2014 e l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso tale ultimo provvedimento e non nei confronti del decreto di archiviazione datato 6 gennaio 2014 e depositato il giorno successivo.

Corte di Cassazione

LM

3. Sotto altro profilo, il presente ricorso, già formalmente indirizzato al Giudice per le indagini preliminari di Nola e, solo nel suo contenuto, qualificato quale ricorso per cassazione avverso il decreto dell'8 gennaio 2014, non può in alcun modo assimilarsi ad una impugnazione del decreto di archiviazione del 6 gennaio 2014 atteso il tenore letterale del ricorso.
4. Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto alla questione della applicabilità dell'art. 583, secondo comma del codice di rito ai fini della tempestività dell'opposizione dovendosi comunque osservare che il procedimento di deposito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, non ha natura di procedimento impugnatorio, rappresentando una forma peculiare di esercizio del contraddittorio, che rientra nella generale facoltà delle parti di presentare memorie e richieste scritte, mediante deposito in Cancelleria con conseguente onere, in capo all'interessato, di presentare tempestivamente i propri scritti al giudice competente (Cass. Sez. 2, 27 novembre 2012 n. 161).
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 227 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione